

DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, n. 529 (GU n. 007

Suppl.Ord. del 11/01/1993)

**ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 91/174/CEE RELATIVA ALLE
CONDIZIONI ZOOTECNICHE E GENEALOGICHE CHE
DISCIPLINANO LA COMMERCIALIZZAZIONE DEGLI ANIMALI DI
RAZZA.**

Materia: COMUNITÀ EUROPEE, ATTUAZIONE DIRETTIVA CEE

URN: urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;529

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI GLI ARTICOLI 76 E 87 DELLA COSTITUZIONE;

VISTO L'ART. 21 DELLA LEGGE 19 DICEMBRE 1992, N. 489, RECANTE DELEGA AL GOVERNO PER L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 91/174/CEE DEL CONSIGLIO DEL 25 MARZO 1991;

VISTA LA PRELIMINARE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, ADOTTATA NELLA RIUNIONE DEL 23 DICEMBRE 1992;

VISTA LA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, ADOTTATA NELLA RIUNIONE DEL 30 DICEMBRE 1992;

SULLA PROPOSTA DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE E PER GLI AFFARI REGIONALI, DI CONCERTO CON I MINISTRI DEGLI AFFARI ESTERI, DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEL TESORO;

E M A N A

IL SEGUENTE DECRETO LEGISLATIVO:

ART. 1.

1 . IL PRESENTE DECRETO DISCIPLINA:

- a) L'ISTITUZIONE, PER GLI ANIMALI, COMPRESI NELL'ELENCO DI CUI ALL'ALLEGATO II DEL TRATTATO ISTITUTIVO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA, ED APPARTENENTI A SPECIE E RAZZE DIVERSE DA QUELLE REGOLAMENTATE DALLA LEGGE 15 GENNAIO 1991, N. 30, DEL RELATIVO LIBRO GENEALOGICO, COSÌ COME DEFINITO NELL'ALLEGATO AL PRESENTE DECRETO;
- b) L'ISTITUZIONE, PER LE SPECIE E RAZZE AUTOCTONE DI CUI ALLA LETTERA A), CHE PRESENTINO LIMITATA DIFFUSIONE, PER LE QUALI NON SIANO ISTITUITI I LIBRI GENEALOGICI, DEL RELATIVO REGISTRO ANAGRAFICO, COSÌ COME DEFINITO NELL'ALLEGATO AL PRESENTE DECRETO;
- c) LA RIPRODUZIONE DEI DETTI ANIMALI SECONDO LE NORME STABILITE, PER CIASCUNA RAZZA E SPECIE, DAI RELATIVI DISCIPLINARI DEI LIBRI GENEALOGICI O REGISTRI ANAGRAFICI DI CUI AL SUCCESSIVO ART. 2.;
- d) LA COMMERCIALIZZAZIONE DEGLI STESSI ANIMALI E DELLO SPERMA, DEGLI OVULI E DEGLI EMBRIONI AD ESSI RELATIVI, SECONDO LE NORME STABILITE, PER CIASCUNA RAZZA E SPECIE, DAI RELATIVI DISCIPLINARI DEI LIBRI GENEALOGICI O DEI REGISTRI ANAGRAFICI, NONCHÉ SULLA BASE DELLA APPOSITA CERTIFICAZIONE GENEALOGICA, DI CUI AL SUCCESSIVO ART. 5.

ART. 2.

1 . I LIBRI GENEALOGICI ED I REGISTRI ANAGRAFICI SONO ISTITUITI, PREVIA APPROVAZIONE CON DECRETO DEL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE, DALLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI DI ALLEVATORI DI SPECIE O DI RAZZA, DI CUI ALL'ART. 1, LETTERE A) E B), DOTATE DI PERSONALITÀ GIURIDICA ED IN POSSESSO DEI REQUISITI STABILITI CON PROVVEDIMENTO DEL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE. DETTI LIBRI GENEALOGICI E REGISTRI

ANAGRAFICI SONO TENUTI DALLE MENZIONATE ASSOCIAZIONI SULLA BASE DI APPOSITI DISCIPLINARI, APPROVATI ANCH'ESSI CON DECRETO DEL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE.

2 . SALVO CHE IL FATTO COSTITUISCA REATO, IL RESPONSABILE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE A CIÒ PREPOSTO CHE CUSTODISCE I LIBRI GENEALOGICI ED I REGISTRI ANAGRAFICI DI CUI AL COMMA 1 IN DIFFORMITÀ DELLE PRESCRIZIONI CONTENUTE NEGLI APPOSITI DISCIPLINARI È PUNITO CON LA SANZIONE AMMINISTRATIVA DEL PAGAMENTO DI UNA SOMMA DA L. 5.000.000 A L. 30.000.000.

ART. 3.

1 . I SOGGETTI DELLE SPECIE E RAZZE DI CUI ALL'ART. 1, ORIGINARI DEI PAESI MEMBRI DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA, SONO AMMESSI ALLA RIPRODUZIONE, SIA IN FECONDAZIONE NATURALE CHE PER INSEMINAZIONE ARTIFICIALE, PURCHÈ IN POSSESSO DEI REQUISITI GENEALOGICI ED ATTITUDINALI DISCIPLINATI DALLA NORMATIVA COMUNITARIA. ALLE STESSE CONDIZIONI È ALTRESÌ AMMESSO L'IMPIEGO DI MATERIALE SEMINALE, DI OVULI ED EMBRIONI PROVENIENTI DA ANIMALI ORIGINARI DI TALI PAESI.

2 . I SOGGETTI DELLE SPECIE E RAZZE DI CUI ALL'ART. 1, PROVENIENTI DA PAESI TERZI, SONO AMMESSI ALLA RIPRODUZIONE, SIA IN FECONDAZIONE NATURALE CHE PER INSEMINAZIONE ARTIFICIALE, ALLE STESSE CONDIZIONI STABILITE IN ITALIA PER I RIPRODUTTORI DELLE MEDESIME SPECIE E RAZZE, PURCHÈ IN POSSESSO DEI REQUISITI GENEALOGICI ED ATTITUDINALI, STABILITI CON DECRETO DEL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE. ALLE STESSE CONDIZIONI È ALTRESÌ AMMESSO L'IMPIEGO DI MATERIALE SEMINALE, DI OVULI ED EMBRIONI PROVENIENTI DA ANIMALI ORIGINARI DI DETTI PAESI. NON SONO AMMESSE CONDIZIONI PIÙ FAVOREVOLI DI QUELLE RISERVATE AI RIPRODUTTORI ORIGINARI DEI PAESI COMUNITARI.

3 . SALVO CHE IL FATTO COSTITUISCA REATO, CHIUNQUE AMMETTE ALLA RIPRODUZIONE ANIMALI IN VIOLAZIONE DELLE PRESCRIZIONI CONTENUTE NEI COMMI 1 E 2 È PUNITO CON LA SANZIONE AMMINISTRATIVA DEL PAGAMENTO DI UNA SOMMA DA L. 10.000.000 A L. 60.000.000.

ART. 4.

1 . IL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE, SU PARERE DELL'ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA ZOOTECNIA, PUÒ AUTORIZZARE, ANCHE IN DEROGA A QUANTO STABILITO NELL'ART. 1, COMMA 1, LETTERA C) E NEI LIBRI GENEALOGICI O NEI REGISTRI ANAGRAFICI AD ESSI RELATIVI, L'IMPIEGO DI RIPRODUTTORI E DI MATERIALE DI RIPRODUZIONE A FINI DI RICERCA E DI SPERIMENTAZIONE.

ART. 5.

1 . È CONSENTITA LA COMMERCIALIZZAZIONE DI ANIMALI DI RAZZA DI ORIGINE NAZIONALE E COMUNITARIA, NONCHÉ DELLO SPERMA, DEGLI OVULI E DEGLI EMBRIONI DEI MEDESIMI, ESCLUSIVAMENTE CON RIFERIMENTO A SOGGETTI ISCRITTI AI LIBRI GENEALOGICI O REGISTRI ANAGRAFICI, DI CUI AL PRECEDENTE ART. 1, COMMA 1, LETTERE A) E B), E CHE RISULTINO ACCOMPAGNATI DA APPOSITA CERTIFICAZIONE GENEALOGICA, RILASCIATA DALL'ASSOCIAZIONE DEGLI ALLEVATORI CHE DETIENE IL RELATIVO LIBRO GENEALOGICO O IL REGISTRO ANAGRAFICO.

2 . È AMMESSA, ALTRESÌ, LA COMMERCIALIZZAZIONE DI ANIMALI DI RAZZA ORIGINARI DEI PAESI TERZI, PER I QUALI IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE ABBIA CON PROPRIO PROVVEDIMENTO ACCERTATO L'ESISTENZA DI UNA NORMATIVA ALMENO EQUIVALENTE A QUELLA NAZIONALE. ALLE STESSE CONDIZIONI È AMMESSA LA COMMERCIALIZZAZIONE DELLO SPERMA, DEGLI OVULI E DEGLI EMBRIONI PROVENIENTI DAI DETTI ANIMALI ORIGINARI DEI PAESI TERZI. NON SONO AMMESSE CONDIZIONI PIÙ FAVOREVOLI DI QUELLE RISERVATE AGLI ANIMALI DI RAZZA ORIGINARI DEI PAESI COMUNITARI.

3 . SALVO CHE IL FATTO COSTITUISCA REATO, CHIUNQUE COMMERCIALIZZA GLI ANIMALI INDICATI NEI COMMI 1 E 2 IN VIOLAZIONE DELLE PRESCRIZIONI IVI CONTENUTE È PUNITO CON LA SANZIONE AMMINISTRATIVA DEL PAGAMENTO DI UNA SOMMA DA L. 10.000.000 A L. 60.000.000.

ART. 6.

1 . I DISCIPLINARI DI CUI ALL'ART. 2 ATTUALMENTE VIGENTI IN MATERIA DI ISTITUZIONE E TENUTA DEI LIBRI GENEALOGICI E DEI REGISTRI ANAGRAFICI, SONO MODIFICATI IN CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA COMUNITARIA ED ALLE DISPOSIZIONI DI CUI AL PRESENTE DECRETO.

2 . CON DECRETO DEL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE SI PROVVEDERÀ AL RECEPIMENTO DELLA NORMATIVA TECNICA EMANATA DALLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA IN APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 91/174/CEE. IL PRESENTE DECRETO, MUNITO DEL SIGILLO DELLO STATO, SARÀ INSERITO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI DELLA REPUBBLICA ITALIANA. È FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLO E DI FARLO OSSERVARE.

DATO A ROMA, ADDÌ 30 DICEMBRE 1992

SCALFARO

AMATO, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COSTA, MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE

COLOMBO, MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

MARTELLI, MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

BARUCCI, MINISTRO DEL TESORO

VISTO, IL GUARDASIGILLI: MARTELLI

Annesso A

ALLEGATO

LIBRO GENEALOGICO.

PER IL LIBRO GENEALOGICO SI INTENDE IL LIBRO TENUTO DA UN'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI ALLEVATORI DOTATA DI PERSONALITÀ GIURIDICA O DA UN ENTE DI DIRITTO PUBBLICO, IN CUI SONO ISCRITTI GLI ANIMALI RIPRODUTTORI DI UNA DETERMINATA RAZZA CON L'INDICAZIONE DEI LORO ASCENDENTI E DELLE PRESTAZIONI RIPRODUTTIVE E PRODUTTIVE.

REGISTRO ANAGRAFICO.

PER REGISTRO ANAGRAFICO SI INTENDE IL REGISTRO TENUTO DA UN'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI ALLEVATORI DOTATA DI PERSONALITÀ GIURIDICA O DA UN ENTE DI DIRITTO PUBBLICO, IN CUI SONO ANNOTATI GLI ANIMALI RIPRODUTTORI DI UNA DETERMINATA RAZZA CON L'INDICAZIONE DEI LORO ASCENDENTI, SE NOTI, E DELLE EVENTUALI PRESTAZIONI RIPRODUTTIVE E PRODUTTIVE.